



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA TECNICA
Settore Ecologia

R.O. n° _____

Lonato d/G, li 01/06/2021

OGGETTO: **REG. SANZ. N. 03/21 ECO**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SANITÀ E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA CONSEGUENTE ALLA SEGNALEZIONE DELL'AVVENUTO SPANDIMENTO DI MATERIALI ("GESSI DI DEFECAZIONE") NON CONFORMI IN TERRENI AGRICOLI IN COMUNE DI LONATO DEL GARDA.

Proprietario: [REDACTED]

Affittuario: [REDACTED]

IL SINDACO

Richiamata la Segnalazione della Regione Carabinieri Forestale Lombardia - Gruppo di Brescia del 24/05/2021, pervenuta in data 25/05/2021 con prot. 16487, con la quale informano di aver dato esecuzione all'Ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Ordinario di Brescia nell'ambito del procedimento [REDACTED] e nella quale vengono individuati catastalmente i seguenti terreni agricoli di proprietà [REDACTED] e in affitto alla società [REDACTED] nel Comune di Lonato del Garda:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

sui quali sarebbe stata realizzata una discarica abusiva in quanto sistematicamente destinati a luogo di scarico e smaltimento di materiali che, secondo quanto riportato nella citata Segnalazione, sono qualificabili come rifiuti, poiché non rispettano i requisiti di legge (previsti dall'art. 184-ter, D. Lgs. 152/2006) per la cessazione della qualifica di rifiuto, e, in particolare, per quanto qui di specifico interesse, non garantiscono che l'utilizzo degli stessi non possa aver portato a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana;

Considerato altresì che la citata Segnalazione indica che gli accertamenti compiuti, nell'ambito del menzionato procedimento penale, anche all'atto dello spargimento sui campi, hanno fatto emergere che, rispetto a numerosi parametri inquinanti, i predetti materiali superano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e non sono conformi al test di cessione di cui al D.M. 5 febbraio 1998;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che vi sia il pericolo concreto ed attuale che i materiali distribuiti sulle superfici coltivate contengano contaminanti pericolosi per la salute e che, allo stato, non si possa nemmeno escludere che questi ultimi si siano trasferiti alle sottostanti matrici ambientali;

Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente "un caso di emergenza

sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui all’art.50-comma 5, e 54-comma 4 del D.lgs.267/2000;

Considerata la propria competenza ai sensi delle citate disposizioni del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- alla società [REDACTED], nella persona del legale rappresentante ed in qualità di affittuaria dei terreni descritti in premessa,

- al [REDACTED] residente in [REDACTED] in qualità di comproprietario dei terreni descritti in premessa;

- al [REDACTED] residente in [REDACTED] in qualità di comproprietario dei terreni descritti in premessa

- L'IMMEDIATA E COMPLETA INIBIZIONE DEI TERRENI DESCRITTI IN PREMESSA ALL'ACCESSO, ALL'USO, ALLA COLTIVAZIONE E CONSUMO DELLE COLTURE EVENTUALMENTE IN ATTO, SINO ALLA POSITIVA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI AMBIENTALI, IGIENICHE E SANITARIE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI;

- L'APPOSIZIONE, SE DEL CASO, DI IDONEA CARTELLONISTICA AL FINE DI AVVERTIRE TERZI SOGGETTI NON DESTINATARI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, EVENTUALMENTE ESPOSTI AI RISCHI DI CUI SOPRA E/O LA CUI ATTIVITÀ POSSA AGGRAVARE LA SITUAZIONE GIÀ IN ESSERE;

INCARICA

L'ufficio di Polizia Locale, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento;

FA PRESENTE

Che in attuazione dell'art.3 della Legge 07 agosto 1990 n.241, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e lesivo di un proprio interesse può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale debbono essere presentati i propri rilievi entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica del presente atto.

Nei casi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n.1199, è possibile presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Che, in caso di inadempienza nel termine prescritto, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si provvederà a norma di legge.

DISPONE

la notifica della presente:

- alla società [REDACTED] con sede in [REDACTED] nella persona del legale rappresentante ed in qualità di affittuaria dei terreni descritti in premessa,

- al Sig. [REDACTED] residente in via [REDACTED] in qualità di comproprietario dei terreni descritti in premessa;

- al Sig. [REDACTED] residente in via [REDACTED] in qualità di comproprietario dei terreni descritti in premessa

la trasmissione a:

- Prefettura di Brescia
- Regione Carabinieri Forestale di Brescia
- Provincia di Brescia
- ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia
- ATS di Brescia
- Regione Lombardia
- Ministero della Transizione Ecologica
- Ministero Sviluppo Economico
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestale
- Ufficio di Polizia Locale di Lonato del Garda.

IL SINDACO
(Dr. Roberto Tardani)